

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

151° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Rifinanziamento di interventi in campo economico» (2945), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE *Pag. 2, 5, 6 e passim*
ALIVERTI (DC), *relatore alla Commissione* .. 4, 6,
7 e passim

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*5, 10, 15

GIANOTTI (Com.-PDS) 4, 5, 9 e passim
PERUGINI (DC)13, 14

I lavori iniziano alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rifinanziamento di interventi in campo economico» (2945), d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Rifinanziamento di interventi in campo economico», d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la trattazione del disegno di legge sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato)

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è sostituito dai seguenti:

«3. La restante quota del 25 per cento del Fondo è utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, nonchè per la istituzione e la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, determina annualmente la

quota da riservare al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

3-bis. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore di cui al comma 3. La quota destinata al sistema informativo e all'osservatorio economico nazionale dell'artigianato è disposta dal Consiglio nazionale dell'artigianato».

È approvato.

Art. 2.

(Imprese del settore aeronautico)

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è sostituita dalla seguente:

«*a*) contributi dello Stato pari alla quota di preammortamento e ammortamento per capitale ed interessi relativa a mutui contratti con istituti di credito e sezioni speciali esercenti il credito a medio termine per finanziare l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento della produzione fino alla concorrenza dei costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;».

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 80 miliardi per il 1992 ed a lire 160 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)».

4. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di corresponsione dei contributi a carico dello Stato per i mutui contratti ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a*)».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, modificato dalla

presente legge, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

2.1

ZANELLA, MANCIA

In assenza dei proponenti lo dichiaro decaduto.
Segue un emendamento che così recita:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo comma lettera a) dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, possono essere concessi contributi diretti dello Stato a copertura della quota di preammortamento e ammortamento per capitale ed interessi relativa a mutui contratti con istituti di credito e sezioni speciali esercenti il credito a medio termine da parte di aziende con le caratteristiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono autorizzati limiti di impegno di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

7. I contributi di cui al comma 5 non sono cumulabili con i finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

8. Con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, quantificati in 80 miliardi di lire nel 1992 e in 160 miliardi nel 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)".».

2.2

GIANOTTI

GIANOTTI. Il settore aeronautico è un settore particolarmente in crisi, nel quale si fa ricorso da data recente alla Cassa integrazione e ciò è dovuto al fatto che i programmi militari sono stati drasticamente tagliati. Il senso del mio emendamento è quello di aumentare i finanziamenti per fronteggiare questa pesante crisi di settore, che pesa in particolare su alcune aree del paese, come il Torinese, l'alta Lombardia e il Napoletano.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, pur apprezzando l'intento della modifica proposta, esprimo parere contrario a questo emendamento per assenza di copertura finanziaria.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che se il senatore Gianotti intende far porre ai voti questo emendamento dovremo preliminarmente trasmetterlo alla Commissione bilancio per l'espressione del parere, dato che esso comporta aspetti di carattere finanziario. Invito pertanto il senatore Gianotti, onde consentire la rapida approvazione del disegno di legge, a ritirare il suo emendamento.

GIANOTTI. Accetto l'invito e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

(Rifinanziamento della legge 10 ottobre 1975, n. 517)

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 270 miliardi per l'anno 1992 e di lire 270 miliardi per l'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 miliardi per il 1992 e a lire 270 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio».

3. Il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, individua, d'intesa con le regioni, criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di agevolazione.

4. Gli interventi di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e all'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per le imprese commerciali, turistiche e di servizi ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, per la parte eccedente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

Sopprimere il comma 4.

3.2

ALIVERTI

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 3.1, mentre mantengo la proposta di soppressione del comma 4, strettamente connesso con il successivo articolo 4, che quindi riflette la problematica relativa al Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione dei fondi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 4.

(Agevolazioni finanziarie a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi del Mezzogiorno)

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono concesse anche per gli anni 1992 e 1993.

2. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono estese ai programmi attuati con il sistema della locazione finanziaria, secondo le modalità indicate dall'articolo 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

3. Il limite di investimento ammissibile alle agevolazioni per le società promotrici di centri commerciali al dettaglio previsto dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non si applica purchè siano costituiti da un numero di esercizi di vendita al dettaglio non inferiore a cinquanta e siano rappresentativi di almeno sette tabelle merceologiche diversificate, compresa quella alimentare.

4. Alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, si applicano le agevolazioni di cui agli articoli 60, 61 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

5. All'istruttoria delle domande di contributo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge e al comma 7 del presente articolo provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni. Alla concessione ed erogazione dei contributi gravanti sulle disponibilità

della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, provvede l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono determinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 4, e al comma 7 del presente articolo.

7. Gli interventi di cui all'articolo 11, commi 15 e 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la parte eccedente le disponibilità di cui alla richiamata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, potranno essere realizzati con le disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e delle successive leggi sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

4.1

IL RELATORE

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. In accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione bicamerale per il Mezzogiorno e anche in base alle considerazioni fatte in sede di Commissione bilancio, propongo la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4, proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 5.

*(Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11
della legge 28 febbraio 1986, n. 41)*

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato delle somme di cui al presente comma, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo la seguente ripartizione:

a) lire 55 miliardi per l'anno 1991, lire 70 miliardi per l'anno 1992 e lire 65 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto capitale;

b) lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 per i contributi in conto interessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991 e a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari».

3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) del comma 1 con la seguente:

«b) lire 5 miliardi per l'anno 1993 per i contributi in conto interessi».

5.1

ALIVERTI

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questa proposta di modifica è in relazione alla prescrizione della Commissione bilancio, che ha riscontrato la scoperta degli stanziamenti per gli anni 1994 in avanti di cui alla lettera b) del comma 1, per cui si tratta semplicemente di una riscrittura. Quindi i 5 miliardi di stanziamento vengono riservati all'anno 1993 e non anche ai successivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo modificato.

È approvato.

Art. 6.

(Rifinanziamento della GEPI Spa)

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore

aumento, di pari importo, del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa.), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della GEPI Spa».

GIANOTTI. Vorrei dichiarare che il rifinanziamento della GEPI, sulla base di un articolo che non contiene nessuna indicazione programmatica, lo ritengo insoddisfacente, per cui voterò contro quello articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Rifinanziamento delle iniziative di promozione industriale nel settore siderurgico)

1. Il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) ed i termini per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono prorogati al 31 dicembre 1992.

2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita l'ulteriore somma di lire 100 miliardi in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. Le somme di cui al comma 3 del presente articolo sono destinate al finanziamento delle iniziative imprenditoriali nell'ambito del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989».

7.1

ALIVERTI

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento è correttivo di una dizione impropria contenuta nel primo comma dell'articolo 7.

Infatti, nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è fissato al 31 dicembre 1992 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto da una società per azioni dell'IRI e si è esteso tale termine, sempre nel primo comma, alla realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

L'estensione del termine al 31 dicembre 1992 anche per la realizzazione del programma sembra attribuibile a errore materiale, in quanto tale limite temporale è addirittura ridotto rispetto a quello posto dalla delibera del CIPI nell'anno 1993, per cui introdurrebbe una anticipazione dei tempi di esecuzione dei programmi tale da renderli di fatto irrealizzabili. Per questo motivo ho proposto la correzione della dizione di cui al comma 1.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A nome del Governo esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Aliverti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Norme sul personale)

1. La segreteria del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è assicurata dalla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla segreteria del comitato è preposto un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ai membri del comitato, che è integrato con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed al segretario del medesimo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo nonché quelli derivanti dalle spese di funzionamento del comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni annui, sono a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici, anche economici, per un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti il Nucleo di valutazione previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 febbraio 1988, n. 573, e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione dell'articolo 3-octies, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, ed ai segretari del medesimo viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo, nonché quelli derivanti dalle spese di funzionamento del Nucleo di valutazione di cui allo stesso comma 5, dal rimborso delle spese di trasporto e dalla corresponsione dell'indennità di missione ai suoi componenti, valutati in lire 100 milioni all'anno, sono a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge

26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Stralciare l'intero articolo.

8.1 ALIVERTI

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.2 ALIVERTI

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.3 ALIVERTI

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho annunciato, pur non avendola formalizzata con la presentazione di emendamenti, una proposta di stralcio per questo articolo.

PRESIDENTE. Questo va anche incontro ad una richiesta del senatore Baiardi.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Ho fatto tuttavia una riflessione al riguardo e tenderei a salvaguardare in questo articolo i commi 3 e 4. Il comma 3 darebbe la facoltà al Ministero dell'industria di avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici ed economici per un numero massimo di 20 unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza. Questo in relazione alla mole di pratiche notevolissima che c'è presso il Ministero e che, come ognuno può constatare, necessita di personale che non sempre il Ministero è in grado di fornire.

Analogamente il quarto comma consentirebbe alle Commissioni di cui all'articolo 15 della legge n. 67 del 1988 di avvalersi di funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria.

Pertanto almeno questi due commi li manterrei. Per il resto, anziché lo stralcio proporrei la soppressione.

PRESIDENTE. Quindi, l'onere di 100 milioni viene eliminato?

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Sì. Propongo il mantenimento dei commi 3 e 4 e la soppressione dei commi 1, 2 5 e 6.

GIANOTTI. Signor Presidente, ritengo di poter concordare con la proposta del relatore.

La nostra critica agli articoli 8 e 9 è relativa al gonfiamento delle spese ordinarie. Da un lato diciamo che bisogna contenere la spesa pubblica e dall'altro lato invece contribuiamo, anche se si tratta di somme medeste, ad aumentarla perchè tante somme modeste una vicina all'altra formano una spesa considerevole.

Mi sembra pertanto di poter accettare la proposta del relatore; voglio formulare però un'altra osservazione al Governo. Noi abbiamo, in quasi tutti i provvedimenti di spesa che il Governo ci presenta, qualche articolo dedicato invece all'aumento del personale o alla spesa di funzionamento. Mi rendo conto che vi sono problemi organizzativi propri del Ministero, però questi non possono essere affrontati volta per volta attraverso piccoli provvedimenti. Se c'è la necessità di una riorganizzazione del Ministero si presentino delle proposte organiche.

Ricordando la nostra posizione sul provvedimento riguardante la piccola industria vorrei aggiungere un'altra considerazione. Dobbiamo pensare - ritengo che sia un orientamento comune alle varie forze politiche - a Ministeri che abbiano sempre meno funzioni di gestione delle attività esecutive delle leggi e che possano disporre di strumenti e di enti strumentali per l'esame delle domande e di tutte le piccole pratiche. Ma si tratta comunque di considerazioni generali che non riguardano l'argomento specifico. A tale riguardo, ripeto, sono d'accordo con la proposta del relatore.

PERUGINI. Signor Presidente non sono contro la proposta del relatore, però vorrei osservare che questo articolo 8 non riguarda tanto le norme sul personale, ma cerca di dare un'articolazione - e quindi indirettamente parla di potenziamento - della segreteria del comitato per far funzionare la legge n. 517 del 1975.

Pertanto non so se la proposta di soppressione dei commi indicati dal relatore Aliverti abbia solo lo scopo di far risparmiare 100 milioni, dal momento che rimangono in piedi i commi 3 e 4 che dicono che per l'espletamento dei compiti il Ministero si può avvalere anche di personale distaccato e il cui onere resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La mia considerazione è questa: se è vero che come contesto generale facciamo una legge per venire incontro soprattutto a due settori sulla base di un provvedimento legislativo che non è adeguato e che evidentemente va potenziato, non solo non risparmierei questi 100 milioni, ma faciliterei l'organizzazione e il potenziamento di ciò che è necessario per far funzionare le due leggi.

Ecco per quale motivo esprimo una riserva e ritengo che sarebbe opportuna una riflessione da parte del relatore e della Commissione stessa.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il collega Perugini di aver sollevato questo problema, anche perchè la fretta con la quale ho fatto l'esposizione prima e successivamente anche l'illustrazione degli emendamenti non mi ha consentito di esprimere la mia opinione in merito, cosa che faccio ben volentieri a questo punto.

La legge n. 517 del 1975 aveva una filosofia che era quella dell'autogestione, da parte delle categorie, dei fondi che lo stato metteva a disposizione per il credito agevolato.

È stata la prima legge che ha costituito nell'ambito del Ministero un comitato composto in maggioranza dai rappresentanti delle ategorie interessate, che, provvedendo ad esaminare le domande istruite dagli uffici, e quindi, tecnicamente, dalle banche e dal Ministero, successivamente deliberavano la concessione di contributi. La legge prevedeva, appunto, un comitato del quale facevano parte i rappresentanti delle organizzazioni dei commercianti, delle cooperative, dei sindacati dei comuni, ai quali è stato aggiunto un rappresentante dei Ministeri maggiormente interessati e delle regioni. Il segretario di questo comitato, indicato dalla legge n. 517, era il direttore generale della Commissione del commercio del Ministero dell'industria. Non era prevista dalla legge alcuna indennità a favore dei rappresentanti delle categorie, e tanto meno a favore dei rappresentanti dei Ministeri che normalmente sono funzionari, perchè si riteneva che avrebbero svolto queste funzioni nell'ambito della loro normale attività. La proposta accettata dalla Camera introduce innanzitutto la novità della segreteria. Alla segreteria del comitato, di cui qui si parla, è preposto un funzionario, ma il concetto di segreteria comporta l'istituzione di un ufficio, tant'è vero che qui si estende la composizione del comitato, introducendo un dipendente del Ministero con compiti di segreteria che sostituisce le funzioni del direttore generale. Ciò prefigura appunto la costituzione di una segreteria, che si accollerebbe anche dei costi, affiancandosi al comitato che già dovrebbe essere messo di per se stesso nelle condizioni di funzionare autonomamente. Ma c'è di più: al comma 2 si stanziavano 100 milioni a favore dei componenti del comitato. Ho qualche dubbio sull'opportunità di procedere in tal senso, per cui invito i colleghi ed il rappresentante del Governo a riflettere. Per questi motivi mantengo le mie proposte di soppressione dei commi 1 e 2 e 5 e 6 dell'articolo 8.

PERUGINI. Vorrei osservare che l'adozione di misure non ordinarie d'incentivazione e di gratifica per le prestazioni di pubblici dipendenti che operano in settori particolarmente critici non è estranea ai più recenti indirizzi legislativi, come rileviamo nello stesso provvedimento di riforma del sistema sanitario nazionale attualmente all'esame dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Stralciare l'intero articolo.

9.1

GIANOTTI

GIANOTTI. Nell'articolo 9 si prevede di spendere un miliardo per l'automazione dell'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato forse agli apparati automatici del Ministero. Ora, io penso che qui si tratta di utilizzare per una destinazione diversa uno stanziamento già esistente e ritengo che su questo argomento sarebbe bene avere una proposta che riguardasse, ad esempio, l'assetto e le prospettive dell'automazione del Ministero; ma allora occorrerebbe ben più di un miliardo! Questo singolo stanziamento effettivamente non mi convince ed ho paura che serva ad accrescere soltanto la confusione. Per questo propongo di stralciare l'articolo 9.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nella legge finanziaria del penultimo anno e dell'anno in corso era accantonata una somma interessante di alcuni miliardi per il premio di incentivazione al personale e per l'ammodernamento e la trasformazione del Ministero. Per la quota parte del premio al personale vari tentativi di far approvare questa norma dal Parlamento sono andati falliti. L'altra questione riguarda soprattutto l'automazione dell'attività dell'Ufficio brevetti, che sta procedendo con notevoli risultati, e le misure recate nell'articolo in discussione si inseriscono in questa logica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Gianotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alla ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA